

Registro Generale n. 2188/2023  
pubblicata il 21/11/2023

Reg. del Settore n. 179 / 2023



# CITTA' DI COSENZA

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Settore 1 - PERSONALE CONTR.GEST. EFF.AMMINIST.  
UNIVER. RICERCA POL. TRASP. PART.

---

**Oggetto:** Costituzione del Fondo risorse decentrate dell'anno 2023 ai sensi dell'art. 79 CCNL Comparto Funzioni Locali 16 novembre 2022.

# CITTA' DI COSENZA

Registro Generale n. 2188/2023

pubblicata il 21/11/2023

Reg. del Settore n. 179 / 2023

Settore 1 - PERSONALE CONTR.GEST. EFF.AMMINIST. UNIVER.  
RICERCA POL. TRASP. PART.

---

Matilde Fittante

---

Il Responsabile del Procedimento

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto:

Costituzione del Fondo risorse decentrate dell'anno 2023 ai sensi dell'art. 79 CCNL Comparto Funzioni Locali 16 novembre 2022.

Il Direttore di Settore

### **Premesso che:**

- il 16 novembre 2022 è stato sottoscritto il nuovo CCNL del personale del comparto Funzioni Locali che all'articolo 79 disciplina, con decorrenza dall'annualità 2021, la costituzione del "Fondo risorse decentrate" destinato allo sviluppo delle risorse umane ed alla produttività;
- il suddetto art. 79 prescrive il metodo di calcolo del "Fondo", partendo da un importo unico consolidato di tutte le risorse stabili relative all'anno 2017, incrementato con le risorse indicate al comma 2 (risorse stabili) ed eventualmente alimentato con importi variabili di anno in anno aventi le caratteristiche di eventualità e variabilità (commi 3, 4 e 5);
- la disciplina dell'art. 79 CCNL 16/11/2022, pertanto, distingue le risorse decentrate in due categorie: la prima ricomprende tutte le fonti che incrementano stabilmente l'importo del fondo unico di cui al comma 1, la seconda, ricomprende le fonti mediante le quali il Fondo può essere alimentabile annualmente con importi variabili di anno in anno;

**Considerato** che nello specifico l'art. 79 commi 1 e 2, stabilisce quanto segue:

*1. La parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente dalle seguenti risorse:*

- a) risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21 maggio 2018;*
- b) un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1/01/2021, si applica quanto previsto al comma 5;*
- c) risorse stanziolate dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale; d) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data. 1-bis. A decorrere*

dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3

2. Gli enti possono altresì destinare al Fondo le seguenti ulteriori risorse, variabili di anno in anno: a) risorse di cui all'art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 2105.2018; b) un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa; c) risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98, comma 1, lett. c) del presente CCNL; in relazione alla finalità di cui alla presente lettera, le Camere di Commercio possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D. lgs. n. 219/2016; d) delle eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.04.1999;

**Preso atto** di quanto previsto al comma 3 del suddetto articolo 79: “In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziante ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL;

**Tenuto conto** di quanto stabilito al successivo comma 4. “Gli enti possono stanziare le risorse di cui al comma 2 lett. b), c) nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale. In ogni caso, ferme le disposizioni di legge in materia, le risorse di cui al comma 2 non possono essere stanziante dagli enti che si trovino in condizioni di dissesto come disciplinate dalla normativa vigente, fatte salve le quote previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni. Gli enti che versino in condizioni di deficitarietà strutturale o che abbiano avviato procedure di riequilibrio finanziario, come definite e disciplinate da disposizioni di legge o attuative di queste ultime, in vigore per le diverse tipologie di enti del comparto, ferma l'impossibilità di procedere ad incrementi delle complessive risorse di cui al periodo precedente, sono comunque tenuti ad applicare tutte le misure di riequilibrio previste dalle suddette disposizioni, anche in ordine alla riduzione o totale eliminazione delle risorse stesse. Per gli enti locali, il riferimento alle risorse di cui al disapplicato art. 15, comma 5, del CCNL dell'1.04.1999, contenuto nell'art. 243- bis del D.Lgs. n. 267/2000, va ora inteso alle risorse di cui al comma 2, lett. c) del presente articolo”;

**Atteso che:**

- il comma 6 del medesimo art. 79 dispone: “La quantificazione del presente Fondo delle

*risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge. "la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017";*

- il D. Lgs n. 75 del 25/5/2017, all'art. 23 co. 2, prevede che, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;
- le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, c. 2-bis, D.L. 78/2010 e art. 1, c. 236, L. 208/2015, si intendono consolidate ai fini del rispetto del vigente limite dell'anno 2016;
- la Corte dei conti, Sez. delle Autonomie, con deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG depositata il 18 ottobre 2018, ha definitivamente chiarito che: "Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017". Con il nuovo CCNL 16.11.2022 si aggiungono le risorse stabili di cui all'art. 79 comma 1 lettere b) e d) e 1bis;
- l'art. 33, comma 2, del d.l. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, dispone che il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018;

**Dato atto che:**

il Comune di Cosenza con delibera di Consiglio Comunale n. 51 dell'11/11/2019 ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 246 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni;

gli enti in dissesto devono azzerare le risorse variabili, fatta eccezione per quelle espressamente previste per legge;

**Dato atto** che la sezione regionale per il Lazio della Corte dei Conti (deliberazione n. 7/2019) ha precisato che:

- ai sensi del paragrafo 5.2 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011, l'imputazione degli impegni delle spese correnti del personale a regime avviene negli esercizi finanziari in cui le singole obbligazioni passive risultano esigibili. Di conseguenza:
  - per la spesa di personale relativa a trattamenti fissi e continuativi, nell'esercizio di riferimento, automaticamente all'inizio dell'esercizio;
  - nell'esercizio in cui è firmato il contratto collettivo nazionale per le obbligazioni derivanti da rinnovi contrattuali del personale dipendente, compresi i relativi oneri riflessi a carico dell'ente e quelli derivanti dagli eventuali effetti retroattivi del nuovo contratto;
  - il principio della competenza finanziaria potenziata, specifica che le spese relative al trattamento accessorio e premiante, liquidate nell'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, sono stanziare e impegnate in tale esercizio;

– la costituzione del fondo, ancor prima della sottoscrizione dell'accordo decentrato (atto dal quale scaturisce il vincolo giuridico prenotativo della posta al Fondo pluriennale vincolato), costituisce un atto unilaterale da parte dell'Amministrazione altresì funzionale a consentire la corretta imputazione destinate alla parte stabile e, alla parte variabile del Fondo stesso;

- sulla corretta individuazione dell'elemento della costituzione del Fondo, la giurisprudenza delle sezioni regionali di controllo ha avuto modo di chiarire che è necessaria l'adozione di un atto riconducibile al plesso della dirigenza dell'Ente in quanto atto di natura gestionale e non, invece, al Consiglio o alla Giunta;

- l'atto di costituzione del fondo ha valenza ricognitiva della presenza di sufficienti risorse in bilancio;

- tale momento ricognitivo, invero, si pone con carattere di infungibilità rispetto a qualsivoglia atto deliberativo (del Consiglio e della Giunta) ovvero attinente alla fase contrattuale (contrattazione tardiva) in merito all'idoneità ad imprimere un vincolo di destinazione alle risorse del Fondo da destinarsi a finanziare le componenti variabili, ma anche stabili della retribuzione non alimentate dalla contrattazione collettiva nazionale ma da risorse proprie del bilancio dell'Ente;

- in caso di mancato completamento dell'iter volto alla sottoscrizione del contratto decentrato, continua ad applicarsi il contratto scaduto per i soli istituti contrattuali previsti dalla contrattazione nazionale;

**Considerato** che non nota Id. flusso n. 385/2023 del settore personale è stato richiesto ai dirigenti comunali di comunicare le risorse di parte variabile da inserire nel fondo delle risorse decentrate dell'anno 2023;

**Tenuto conto** delle comunicazioni pervenute e di quanto previsto, di norma, in bilancio quale spesa massima per gli incentivi professionali dell'avvocatura;

**Ritenuto** nelle more di acquisire eventuali ulteriori comunicazioni, anche in virtù delle progettazioni legate al PNRR, procedere a quantificare le risorse stabili e variabili onde poter avviare la contrattazione con la RSU e le organizzazioni sindacali;

**Dato atto che:**

- che l'ammontare delle maggiori risorse per l'applicazione del CCNL del 16/11/2022 di cui all'art. 79, comma 1, lett. b), d) e 1 bis è pari complessivamente ad €105.994,61;

- non vi sono ulteriori condizioni per poter integrare le risorse del fondo stante la situazione di dissesto dell'Ente;

**Vista e richiamata** la nota MEF – RGS prot. N. 179877/2020 che con riferimento alle problematiche applicative connesse all'adeguamento del limite del trattamento accessorio previsto dall'art. 23, comma 2, del D. Lgs. N. 75/2017 – in aumento o diminuzione – per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, illustra la procedura per la definizione della misura dell'adeguamento del limite sia in aumento che in diminuzione, garantendo al contempo la salvaguardia del limite 2016 originario, in caso di personale in servizio inferiore rispetto a quello al 31.12.2018;

**Visti** gli orientamenti applicativi dell'Aran CFL 173, CFL 174, CFL 175 e la nota prot. n. 12364 del 25/11/2022;

**Visto** il prospetto del fondo del salario accessorio anno 2023 predisposto dal Settore Personale (All. A) da cui risulta quantificato un fondo costituito per € 2.649.586,82 da risorse stabili, al netto di € 368.517,00 (importo del fondo delle Posizioni Organizzative dell'anno 2023) e per € 655.530,49 da risorse variabili per un importo complessivo del fondo pari ad € 3.305.117,31 (inclusi incrementi obbligatori CCNL 2018 e CCNL 2022);

**Accertato** che le risorse di cui all'Allegato A) sono rispettose del limite di cui al citato art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017;

**Ritenuto**, per quanto sopra, di procedere alla costituzione del fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 del CCNL del comparto Funzioni Locali per il periodo 2019-2021;

**Precisato** che l'Ente potrà, in ogni momento, procedere a rideterminare l'importo del fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce dell'imminente di eventuali

mutamenti legislativi o chiarimenti da parte della Ragioneria Generale dello Stato e/o della Corte dei Conti;

**Vista** la deliberazione di C.C. n. 39 del 17/10/2023 di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025;

**Vista** la deliberazione della Giunta Comunale n. 128/2023 di approvazione del P.I.A.O. 2023/2025;

**Preso atto** che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria così come disposto dagli artt. 151 comma 4, 153 comma 5 e 147 bis comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267,

VISTO il D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto del Comune,

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni;

VISTO il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (alleg. 4/2 del D. Lgs. 118/2011);

RITENUTO di poter esprimere, in considerazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, **parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica**, ai sensi dell'art. 147 *bis* comma 1 del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

PRECISATO, ai fini e per gli effetti dell'**art. 183, comma 7**, del d.lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento comporta impegni di spesa e, pertanto, viene trasmesso al responsabile del servizio finanziario dell'Ente;

## DETERMINA

1. di costituire, ai sensi dell'art. 79 del CCNL Funzioni Locali 16 novembre 2022, il "Fondo risorse decentrate" per il personale non dirigente relativo all'anno 2023, quantificato, secondo l'allegata tabella A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in complessivi € 3.305.117,31, di cui € 2.649.586,82 risorse stabili (al netto dello stanziamento a bilancio delle posizioni organizzative) e € 655.530,49 risorse variabili;
2. di riservarsi di integrare, previa acquisizione di ulteriori comunicazioni oltre quelle già trasmesse da parte dei vari settori comunali, la quantificazione delle risorse di parte variabile del fondo del salario accessorio dell'anno 2023, anche in virtù delle progettazioni connesse al PNRR;
3. di precisare che la somma di parte stabile di € 2.649.586,82 include € 676.512,14 già previsti nei capitoli di spesa degli stipendi in quanto relativi a PEO storiche (oggi differenziali stipendiali), € 109.777,20 pari alla quota di indennità di comparto che grava sul fondo salario accessorio, € 774,68 art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995 ed € 40.095,56 relativi ai differenziali stipendiali del personale inquadrato in B3 e D3 in servizio al 1° aprile 2023 (art. 79 comma 1 bis CCNL 16/11/2022);
4. di dare atto che la somma da imputare a bilancio quale fondo delle risorse decentrate 2023 è pari **1.907.096,24** DI CUI € 1.822.427,24 (€ 2.649.586,82 – € 676.512,14 – 109.777,20 – 40.095,56 – 774,68) ed € 84.669,00 quota una tantum anni 2021 e 2022, oltre € **458.208,91** per oneri riflessi a carico Ente ed € **162.103,18** per Irap;
5. di stabilire che le somme suddette trovano copertura nell'ambito degli stanziamenti del bilancio previsionale 2023/2025, competenza 2023, ai capitoli di spesa 221 (fondo risorse decentrate del personale del Comparto), 222 (Oneri riflessi) e 223 (Irap) esercizio 2023;

6. di precisare che le risorse di parte variabile (comprehensive degli oneri riflessi e dell'Irap) sono finanziate sui pertinenti capitoli di bilancio, competenza 2023;
7. Di dare atto, altresì, che la costituzione del Fondo per l'anno 2023 potrà essere integrata con ulteriori risorse di parte variabile e in ogni caso potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti anche alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;
8. Di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto al Segretario Generale, al Collegio dei Revisori, al Settore 13°, alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001.

.

ELENCO ALLEGATI  
1 - File PDF Allegato - FONDO 2023

Il Direttore di Settore

Cosenza 26/10/2023

Matilde Fittante

---

---

**Parere di Regolarità Contabile**

***Si esprime parere favorevole.-***

Il Direttore del Settore 13 - PROGRAMMAZIONE  
E RISORSE FINANZIARI

Cosenza 09/11/2023

Giuseppe Bruno

---